

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, GARGANI, NICOLOSI, DIANA, POLIDORO,  
MARGUTTI, POLIZIO, PAGANELLI, FUMAGALLI CARULLI**

---

Soppressione delle case mandamentali

---

*Presentata il 1° ottobre 1992*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge mira alla soppressione delle case mandamentali. Si tratta di legalizzare una soppressione già di fatto avvenuta regolamentando così il trasferimento alle case circondariali. Vengono anche regolati i rapporti del personale dipendente. Se ne raccomanda pertanto l'urgente approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Soppressione delle case mandamentali)*

1. Sono soppresse le case mandamentali di cui alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, come modificata dalla legge 5 agosto 1978, n. 469, e di cui all'articolo 60 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ed agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

2. Sono, altresì, soppressi i rimborsi di spese di cui agli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 469, ed ogni altro contributo previsto per le case mandamentali, salvo quanto disposto nell'articolo 7.

## ART. 2.

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario)*

1. L'articolo 60 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 60 — *(Istituti di custodia cautelare)* — 1. Sono istituti di custodia cautelare le case circondariali.

2. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

3. Possono essere istituite sezioni distaccate di casa circondariale.

4. Le case circondariali e le sezioni distaccate di casa circondariale assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria nonché la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

5. Può essere istituita una sola casa circondariale per più circondari ».

2. L'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 61 — *(Istituti per l'esecuzione delle pene)* — 1. Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

a) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto. Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case circondariali o presso le sezioni distaccate di casa circondariale;

b) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione. Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case circondariali.

2. Per esigenze particolari e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati agli istituti di custodia cautelare o alle relative sezioni distaccate; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto ».

### ART. 3.

*(Costituzione di sezioni distaccate di case circondariali negli edifici e delle soppresse case mandamentali).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 66 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli edifici delle soppresse case mandamentali, sono costituite sezioni distaccate di case circondariali gestite direttamente dall'Amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne gli aspetti amministrativo-contabili. Nelle predette sezioni distaccate di case circondariali continua a prestare servizio il personale di custodia precedentemente adibito alle case mandamentali, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6.

## ART. 4.

*(Trasferimento allo Stato dei beni mobili ed immobili delle soppresse case mandamentali).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli edifici, con i relativi impianti fissi e le relative aree di pertinenza, delle soppresse case mandamentali entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono dati in uso all'Amministrazione penitenziaria.

2. Entrano, altresì, a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono dati in uso all'Amministrazione penitenziaria gli altri edifici in corso di costruzione, con i relativi impianti fissi e le relative aree di pertinenza, che avrebbero dovuto essere destinati a case mandamentali e che saranno individuati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero dei lavori pubblici cura la realizzazione delle opere relative agli edifici in corso di costruzione acquisiti dallo Stato ai sensi del comma 2. A tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari saranno di volta in volta trasferiti dall'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. Nessun rimborso, contributo o corrispettivo finanziario è dovuto da parte dello Stato ai comuni per gli edifici, con relativi impianti fissi e relative aree di pertinenza, acquisiti dallo Stato ai sensi dei commi 1 e 2, quando le spese di costruzione degli edifici medesimi siano state sostenute dallo Stato stesso direttamente, oppure mediante rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai

comuni per la realizzazione delle opere ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 469. Lo Stato provvede comunque direttamente al pagamento delle eventuali residue rate di ammortamento sino alla completa estinzione dei predetti mutui e versa ai comuni la somma corrispondente al valore delle aree, che non appartengano già allo Stato, sulle quali si trovano gli edifici acquisiti, secondo la stima effettuata dagli uffici tecnici erariali territorialmente competenti.

5. Per gli edifici già progettati, nonché per quelli in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano acquisiti dallo Stato ai sensi del comma 2, lo Stato medesimo rimborsa ai comuni, previa presentazione di apposita richiesta documentata, rispettivamente, le spese occorrenti per la eventuale modifica dei progetti al fine di una diversa destinazione degli immobili progettati, oppure l'importo delle rate di ammortamento dei mutui che i comuni sono autorizzati a contrarre, entro cinque anni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, per l'esecuzione delle opere edilizie necessarie per dare agli edifici in costruzione una differente destinazione.

6. Gli arredi, le macchine, gli attrezzi ed ogni altro bene mobile non registrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano adibiti al funzionamento delle case mandamentali i cui edifici sono acquisiti dallo Stato ai sensi del comma 1 e che non siano da dichiarare fuori uso e non appartengano già allo Stato o a enti diversi dai comuni o a privati, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono dati in uso all'Amministrazione penitenziaria.

7. Il Ministero di grazia e giustizia versa ai comuni l'importo corrispondente al valore dei beni mobili acquisiti ai sensi del comma 6, quale risulta dagli inventari o, in mancanza di questi, dalla stima effettuata dagli uffici tecnici erariali territorialmente competenti.

8. Senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia è nullo ogni atto di disposizione dei beni mobili e immobili

indicati nel presente articolo, compiuto dai comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

*(Istituzione del ruolo ad esaurimento dei custodi penitenziari e inquadramento del personale di custodia delle soppresse case mandamentali).*

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei custodi penitenziari.

2. Il ruolo ad esaurimento di cui al comma 1 è composto dal personale di custodia maschile e femminile delle soppresse case mandamentali i cui edifici sono acquisiti dallo Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, il quale sia stato regolarmente assunto dai comuni, compresi i custodi supplenti assunti ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, che sia in servizio permanente nelle medesime alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di custodia di cui al comma 2 può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero di grazia e giustizia — Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, di essere inquadrato nel ruolo di cui al comma 1.

4. Il personale di custodia di cui al comma 2 è inquadrato, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3, nel quinto livello funzionale con le mansioni proprie del profilo n. 173 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, applicabile, per quanto compatibile, anche al personale di custodia maschile, ed ha diritto al trattamento economico della classe o scatto di stipendio corrispondente a quello in godimento presso il comune, nonché alle indennità previste per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei custodi penitenziari viene assegnato ad un istituto penitenziario per adulti o ad una sezione distaccata di casa circondariale compresa nella stessa regione in cui risiede.

5. L'organico del ruolo ad esaurimento dei custodi penitenziari di cui al comma 1 è costituito, nel massimo, dalle unità corrispondenti all'organico dei custodi delle soppresse case mandamentali di cui al comma 2.

ART. 6.

*(Personale delle soppresse case mandamentali non inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei custodi penitenziari).*

1. Il personale delle soppresse case mandamentali non inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei custodi penitenziari ai sensi dell'articolo 5 e il personale delle soppresse case mandamentali non previsto dal medesimo articolo cessa in ogni caso dal servizio nelle sezioni distaccate di case circondariali di cui all'articolo 3 dalla data in cui scade il termine di trenta giorni stabilito dal comma 3 del citato articolo 5.

2. Il personale di cui al comma 1 rimane alle dipendenze dei rispettivi comuni e cessa l'obbligo di rimborso degli emolumenti per stipendio e di ogni altra spesa a carico del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 7.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il giorno di scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, il Ministero di grazia e giustizia rimborsa ai comuni l'effettivo onere da essi sostenuto per il trattamento economico del personale di custodia delle soppresse case mandamentali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 8.

*(Direzione delle sezioni distaccate di case circondariali).*

1. L'articolo 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, già sostituito dall'articolo

18 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, è sostituito dal seguente:

« ART. 3 - 1. Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le sezioni distaccate della stessa casa circondariale istituite nel circondario. A tal fine, il direttore può anche delegare un impiegato del ruolo amministrativo dell'ex carriera direttiva in servizio presso la casa circondariale ».

ART. 9.

*(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogate le disposizioni delle leggi 29 novembre 1941, n. 1405, e 5 agosto 1978, n. 469, incompatibili con la presente legge.